

legge, non essendo riscontrabile, nei moduli prodotti dall' opposta, "sottoscrizione alcuna della banca; gli appellanti contestano inoltre la decisione del Giudice di "W CO prime cure di limitare il thema decidendum ai due prestiti pesca, nonostante che la Banca , Q 0 con riconvenzione riconvenzionalis, si fosse riferita "anche ad altri e diversi rapporti"intercorsi tra banca e società correntista; ribadiscono che nel corso degli anni tra la P.XXXXXXXXXX S.R.L. lu w n li. la Banca erano stati aperti numerosissimi rapporti di vario titolo (conti correnti ordinari, conti anticipi, conti finanziamento all' importazione) , e deducono che in mancanza della corretta e Q o completa ricostruzione di tutti rapporti W. W O L."Il motivo è infondato.

Va in primo luogo osservato che il giudice di prime cure ha correttamente indicato l' onere probatorio, che grava sulla Banca appellata, quale attore in senso sostanziale, relativamente co co Q Q o o Sentenza n. 790/2019 pubbl. il 23/05/2019 RG n. 1275/2014 Repert. n. 805/2019 del 23/05/2019 CM LO ai rapporti oggetto della domanda monitoria (ovvero i due prestiti pesca con le collegate lo o cambiali) , e sui fideiussori per quanto riguarda la domanda di nullità e di rideterminazione del 05 05 saldo di conto corrente con riguardo agli altri rapporti bancari.

Secondo Cassazione civile, sez. I., 23/05/2018, n. 12845 Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell' indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una lu valida causa debendi, sicché il medesimo ha l' onere di documentare l' andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute: tale pronuncia è applicabile anche ai fideiussori che coltivano la domanda riconvenzionale svolta dalla società debitrice principale, L. ora fallita, con riguardo all' accertamento del saldo dei conti correnti.

La Suprema Corte ha, poi, sottolineato come tale integrale ricostruzione debba essere condotta r- tr sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente nel corso del suo svolgimento, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi o LO C , 05 E approssimativi e non potendo attribuirsi alla parte convenuta l' onere di proporre "una qualche a) 05 " o alternativa"al fine di pervenire all' accertamento di un suo debito che la controparte soltanto ha LO o) h-- T l' onere di provare nei suoi esatti termini (così Cass. 20.9.2013, n. 21597, ma v. anche Cass. fi I. 19.9.2013, n. 21466; Cass. 25.11.2010, n. 23974 e Cass. 10.5.2007, n. 10692)." ? In definitiva nei rapporti bancari in conto corrente l' entità dei crediti e dei debiti da essi o 2 derivanti va dimostrata mediante la produzione di documentazione idonea a consentire o l l' integrale e certa ricostruzione del dare e dell' avere: tale principio vale anche per il correntista 1"- e per il fideiussore - che agisca in ripetizione dell' indebito conseguente ad addebiti illegittimi,"z poiché anche in tal caso è necessaria, per determinare il suo eventuale credito - o il minor ai importo della garanzia prestata - derivante dall' eliminazione dal conto delle poste non dovute, a. "l' integrale ricostruzione del rapporto.

y* E Parimenti il motivo è infondato con riguardo alla contestata prova del credito azionato in via o S monitoria: il giudice di prime cure ha correttamente osservato che il credito vantato dalla Banca z z era dimostrato dai contratti di prestito pesca e dalle cambiali "pesca"; la motivazione va O Zi integrata in quanto l' erogazione delle somme risulta dalla appostazione nel conto corrente di 5"Q 0 05 05 Q Q o o Sentenza n. 790/2019 pubbl. il 23/05/2019 RG n. 1275/2014 corrispondenza n. 1701- 51, alla data del 12.5.2006, delle somme di. 930.000, 00 e. 620.000, 00 con causale "erogazione fin. 009 /01338191"ed "erogazione fin. 009 01347846". Con riguardo poi alla dedotta nullità dei mutui di scopo (i c.d. prestiti pesca sarebbero serviti per ripianare precedenti scoperti) , l' eccezione si presenta priva di specificità, limitandosi gli appellanti a ribadire le difese spese nel giudizio di prime cure, ed omettendo di aggredire la sentenza, che sul punto ha rigettato l' eccezione di nullità sul rilievo della mancanza di prova della deviazione dallo scopo delle somme erogate con i prestiti pesca e sulla irrilevanza probatoria - a tale fine - della escussione, da parte della Banca appellata, di un pegno rotativo, atteso che tale pegno di titoli ha garantito altra forma di finanziamento, denominata Finanziamento I.XXXX Euro E.XXXX infatti dalla lettera di comunicazione delle facilitazioni creditizie concesse in data 24/03/2005, che "... le facilitazioni di cui sono assistite dalle seguenti linee di garanzia -Pegno Obblig. e Pegno F.XXX Monetario rilasciati dalla P.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per un importo totale di E . 1.551.454, 33 limitatamente al punto n. 6", e che il punto n. 6 indica "Finanziamento

I.XXXX Euro max 180 gg E . 1.550.0000, 00 a revoca". (doc. 3 comparsa di costituzione Banca appellata). Non vi è quindi la prova che le somme somministrate con i prestiti pesca del 12.05.2006 siano state impiegate per uno scopo diverso da quello concordato.

Quanto alla nullità per carenza di sottoscrizione della Banca contraente, va richiamata Cassazione civile sez. un., 16 gennaio 2018, n.898, secondo cui è valido il contratto bancario e finanziario sottoscritto dal solo cliente: infatti, come espressamente spiegato nella sentenza, il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferito all' ipotesi di un contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a mente del quale " I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti". Per quanto riguarda poi la validità probatoria del contratto di conto corrente e delle fidejussioni attribuite agli opponenti, va osservato che il disconoscimento delle sottoscrizioni e della conformità delle copie prodotte agli originali dei documenti è stato effettuato dagli opponenti tardivamente con la memoria ex art. 183 n. 1 cpc, trattandosi di documentazione depositata dalla banca opposta a corredo del ricorso monitorio.

CD co O LO co CM CO LO 5 LO LO LO CD Q o 05 LO Is-co CM co o LO C. C. ft .05 Q (ri "o"Z) O"tr u_ Q"O tr LU Q_ o LU D_"CO Z) tr"cd Q o w w Q E LU"O W LU O z"tr LU O C. CM LO ' 3' UD LO CO -Q 05 CO s .re Q cri co"O 0 z"cu cri O LU D_"CO Z) tr"cd Q o w w Q E LU LU _I LU I o Sentenza n. 790/2019 pubbl. il 23/05/2019 RG n. 1275/2014 Repert. n. 805/2019 del 23/05/2019 CM LO Gli appellanti lamentano inoltre l' incompletezza dell' indagine con riguardo ad una pluralità di | in o conti correnti (ben 188) intrattenuti dalla società garantita con la banca opposta, di cui 05 05 asseriscono la nullità: .05 Q W CO"Questo aspetto del motivo è infondato.

CL W Il giudice di prime cure ha correttamente chiarito che, avendo gli opponenti odierni appellati"allargato l' oggetto del giudizio ad altri rapporti intercorsi con la banca, deducendone sotto vari"profili l' invalidità, su di essi gravava il relativo onere probatorio.

o w Tale statuizione risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità: Cassazione civile, sez. I., L. 23/05/2018, n. 12845 stabilisce che Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che o agisca in giudizio per la ripetizione dell' indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti"pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il I. L. medesimo ha l' onere di documentare l' andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli"5 (D estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a 8 somme non dovute.

La Suprema Corte ha, poi, sottolineato come tale integrale ricostruzione debba essere condotta CO CD co sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente nel corso h- del suo svolgimento, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi o 05 S e co approssimativi e non potendo attribuirsi alla parte convenuta l' onere di proporre "una qualche"TT I- -a alternativa"al fine di pervenire all' accertamento di un suo debito che la controparte soltanto ha ? l' onere di provare nei suoi esatti termini (così Cass. 20.9.2013, n. 21597, ma v. anche Cass. 19.9.2013, n. 21466; Cass. 25.11.2010, n. 23974 e Cass. 10.5.2007, n. 10692). u- o Q O"z o"or cl co In definitiva nei rapporti bancari in conto corrente l' entità dei crediti e dei debiti da essi Q."derivanti va dimostrata mediante la produzione di documentazione idonea a consentire"l' Integrale e certa ricostruzione del dare e dell' avere: tale principio vale anche per il correntista o che agisca in ripetizione dell' indebito conseguente ad addebiti illegittimi poiché anche in tal IH LU caso è necessaria, per determinare il suo eventuale credito derivante dall' eliminazione L."dal conto delle poste non dovute, l' integrale ricostruzione del rapporto.

""tr L. o o Z LU ? "Q 0 05 05 Q Q o o Sentenza n. 790/2019 pubbl. il 23/05/2019 RG n. 1275/2014 Col secondo motivo di gravame gli appellanti tornano a contestare l' illegittima inversione dell' onere della prova posto, dal Giudice di primo grado, a carico di essi opponenti; asseriscono che il giudice di prime cure ha illegittimamente provveduto ad espletare la consulenza, da essi rinunciata, violando il principio di disponibilità delle prove; contestano comunque l' operato del CTU che ha applicato la prescrizione decennale facendola decorrere dall' inizio dei dieci anni anteriori alla citazione, ha ritenuto applicabile la

capitalizzazione annuale fino al 30.06.2000 e quindi quella trimestrale dopo la delibera CICR, nonostante l'inesistenza di convenzione di reciprocità che la legittimasse, ha applicato commissioni massimo scoperto non pattuite e secondo un sistema di calcolo arbitrariamente utilizzato dal Perito, ha lasciato le valute penalizzanti applicate dalla banca alle singole operazioni, non ha accertato e avrebbe dovuto farlo di ufficio l'usurarietà del tasso applicato.

Il motivo è solo parzialmente fondato.

Irrilevante è la rinuncia alla CTU asserita dagli appellanti, atteso che l'indagine ha avuto ad oggetto rapporti la cui esistenza era stata dedotta dalle parti opponenti, rapporti vagliati sotto il profilo delle nullità delle pattuizioni, e la cui documentazione era presente fra gli atti di causa.

Va ricordato che nel caso di specie trova applicazione, il principio di acquisizione, secondo cui la prova acquisita al processo è sottratta alla disponibilità della parte, sicchè essa è soggetta al vaglio del Giudice per l'accertamento dei fatti di causa, anche a svantaggio della parte che l'ha prodotta: inoltre nel caso di specie l'indagine demandata al consulente poteva essere espletata anche d'ufficio dal giudice, attinendo alla violazione di norme imperative di legge relative alla applicazione di anatocismo, alla validità della pattuizione delle commissioni di massimo scoperto.

Gli appellante contestano che erroneamente i ricalcoli del CTU sui saldi dei relativi conti sono stati limitati ai dieci anni precedenti la notifica dell'atto di citazione, essendo maturata, per le operazioni più risalenti, la prescrizione, regolarmente eccepita dalla banca, in quanto l'eccezione della banca contenuta nella comparsa di costituzione e di risposta è in realtà generica, sicchè la prescrizione doveva essere fatta decorrere dalla data di chiusura dei conti correnti esaminati.

Tale aspetto del motivo è infondato, alla luce di Cassazione civile, sez. VI, 22/02/2018, n. 4372 secondo cui A. banca che ha eccepito nel giudizio di ripetizione CD co O LO co CM CO LO 5 LO LO LO CD Q o 05 LO Is-co CM co o LO C. C. ft .05 Q U) "o"Z) O"tr u_ Q"O tr LU Q_ o LU D_"CO Z) tr"cd Q o w w Q E LU"O W LU O z"tr LU O C. CM LO ' 3' UD LO CO -Q 05 CO s .re Q U) CO"O 0 z"cu co O LU D_"CO Z) tr"cd Q o w w E LU LU _I LU I o Sentenza n. 790/2019 pubbl. il 23/05/2019 RG n. 1275/2014 Repert. n. 805/2019 del 23/05/2019 CM LO UD LO CO -Q 05 05 co s .ss q W co"o 0 z"CL W o LU C."CO Z) or"cd Q o w w Q E LU LU _1 LU I o dell' indebito promosso dal correntista la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse. La distinzione concettuale tra versamenti solutori e ripristinatori impone al giudice di selezionare, anche tramite l'ausilio di consulenza tecnica contabile, le rimesse che assumono concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione. Pertanto l'eccezione estintiva risulta correttamente formulata.

Il motivo è invece fondato con riguardo alla capitalizzazione trimestrale applicata per il periodo successivo alla delibera C.I.C.R.. Dichiarata la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il giudice di prime cure ha ritenuto la validità dell'anatocismo trimestrale per il periodo successivo alla Delibera CICR del 9.2.2000, con la quale si è stabilita la medesima periodicità per la capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi (v. art. 120 comma 2 T. U. bancario). Sul punto va ribadito l'orientamento già espresso da questa stessa Corte. Segnatamente la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza 420/16 ha avuto modo di affermare che: "...l'art. 7 della delibera CICR 9.2.00, che ha dettato una regolamentazione dei rapporti bancari precedentemente costituiti, così dispone: Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.

Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.6.00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30.12.00. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

Orbene, escluso che per stabilire la natura migliorativa o meno delle condizioni del contratto si possa far riferimento alla pregressa situazione fattuale (il calcolo dell' anatocismo trimestrale), è evidente che il termine di raffronto è il regolamento CD co O LO co CM CO LO 5 LO LO LO CD Q o 05 LO Is-co CM co o LO C. C. ft .05 Q U) "o"Z) O"tr u_ Q"O tr LU Q_ o LU D_"CO Z) tr"cd Q o w w Q E LU"O W LU O z"tr LU O Sentenza n. 790/2019 pubbl. il 23/05/2019 RG n. 1275/2014 contrattuale nei limiti della rispondenza alla legge, vale a dire in difetto di ogni anatocismo.

Ne consegue che la "nuova"previsione di un anatocismo (anche se con la condizione della reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali (stante la mancata previsione di un siffatto sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra gli interessi passivi e quelli attivi) e dunque richiede l'intervento di un accordo tra le parti che, nel caso, non risulta". A. luce delle considerazioni svolte, la capitalizzazione trimestrale reciproca a decorrere dal 1 luglio 2000, come prevista dall' art. 25, c.1, D.lgs. 342/99, non è applicabile ai rapporti in questione in quanto la reciproca capitalizzazione degli interessi non era espressamente prevista in precedenza ed in quanto dell'intervento di una approvazione espressa della società sufficiente l' adeguamento operato dalla Banca appellata pubblicazione sulla G.U. e comunicazione per iscritto alla clientela.

non vi è prova agli atti correntista, non essendo in via generale mediante C. CM LO ' 3' UD LO CO -Q 05 CO s .re Q U) CO"O 0 z"cu co O LU D_"CO Z) tr"cd Q o w w E LU LU _I LU I o Quanto ai giorni valuta gli appellanti deducono la violazione dell' art. 120 del D. Lg. vo 385/93 intitolato "Decorrenza delle valute"che stabilisce che "gli interessi ...sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento". Osserva il Collegio che l' art. 120 d.l. n. 385/1993 è norma derogabile mediante diversa regolamentazione pattizia, e che in concreto non vi è prova che la Banca appellata abbia praticato l' astergazione o postergazione di un certo numero di giorni banca alla valuta effettiva, relativamente ai c.d. giorni valuta per gli accrediti e gli addebiti, - prova non offerta dagli appellanti gravati dal relativo onere-; sicchè tale aspetto del motivo non risulta sufficientemente specifico.

CD co O LO co CM CO LO 5 LO LO LO CD Q o 05 LO Is-co CM co o LO C. C. ft .05 Q U) "o Gli appellanti deducono inoltre, con riferimento alla mancata prova della usurarietà dei tassi applicati, che la formulazione della eccezione impone la relativa indagine, essendo il giudice tenuto a rilevare anche d' ufficio la nullità della pattuizione avente ad oggetto un tasso di interesse usurario. Il giudice di prime cure non ha espletato l' indagine circa l' asserita usurarietà oggettiva dei tassi applicati ai rapporti bancari in contestazione, sul rilievo della omessa"Z) O"tr u_ Q"O tr LU Q_ o LU D_"CO Z) tr"cd Q o w w Q E LU"O W LU O z"tr LU O Sentenza n. 790/2019 pubbl. il 23/05/2019 RG n. 1275/2014 Repert. n. 805/2019 del 23/05/2019 CM LO allegazione dei trimestri inficiati e della omessa produzione dei decreti ministeriali di in o determinazione del tasso soglia.

CO co co s .co Tale aspetto della censura è fondata.

O Z A. luce della eccezione delle appellanti, ammissibile anche in sede di gravame, deve procedersi alla verifica del superamento del tasso-soglia previsto dalla l. 108/1996,"sia al momento della pattuizione degli interessi, sia nel corso del rapporto, con inclusione ai fini della determinazione del T.E.G. della commissione di massimo scoperto, sino al mese di dicembre 2009. LU _I LU I o Va infatti ricordato che l' art. 644 c.p., ai commi 3. e 4., dispone che "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari [...] Per la determinazione del tasso d' interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all' erogazione del credito"; l' art. 2 co. 4 della L. n. 108/1996 prevede che "il limite previsto dal terzo comma dell' articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall' ultima

rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alle categorie di operazioni in cui credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali"; l' art. 2-bis, comma 2., L. n. 2 del 2009 (di conversione in legge del D.L. n. 185 del 2008, in parte qua non abrogato dalla recente L. 27/2012) chiarisce che "Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall' effettiva durata dell' utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell' applicazione dell' articolo 1815 del codice civile, dell' articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108". Nel regime vigente anteriormente a tale espressa presa di posizione del legislatore - non immediatamente applicabile al caso di specie, relativo a rapporti bancari chiusi nel 2007 - ci si è chiesti se la commissione di massimo scoperto dovesse essere inclusa ai fini del calcolo del T.E.G.. CD " o W. li "~ Q O E E L."O 2 O Zi Z LU 5"Q 0 co co Q Q P p ro ro E E Sentenza n. 790/2019 pubbl. il 23/05/2019 RG n. 1275/2014 Al riguardo, questo Collegio in passato ha ritenuto, mutando un precedente orientamento, che la commissione di massimo scoperto non andava inclusa nel calcolo del T.E.G., considerato il contenuto prescrittivo dei decreti ministeriali che nel tempo si erano avvicinati trimestralmente per la rilevazione del tasso soglia, atteso che a far data dal D.M. 22 Marzo 1997 all' art. 1, comma 2, di ciascun decreto è stata espressamente sancita l' esclusione della commissione di massimo scoperto dal conteggio necessario alla rilevazione del tasso effettivo globale medio e che a tale previsione si sono allineate le Istruzioni diramate dalla Banca D' Italia per la rilevazione del T.E.G.M., poste a fondamento dei citati decreti ministeriali.

Tale soluzione interpretativa era ispirata dall' esigenza di comparare entità omogenee: si sosteneva che la c.m.s. svolge una funzione diversa rispetto alla pattuizione di interessi (la c.m.s. rappresenta la remunerazione del servizio offerto dalla banca consistente nel tenere a disposizione del cliente, titolare di un rapporto di conto corrente, una determinata somma, utilizzabile, nei limiti del fido concesso, discrezionalmente dal cliente e non si esaurisca nella "controprestazione per la messa in disponibilità di una data somma di denaro", servendo piuttosto a fronteggiare un "rischio di mancata restituzione che la banca si assume in proporzione all' ammontare dell' utilizzo dei fondi"); inoltre secondo Cassazione civile, sez. I., 22/06/2016 n. 12965 la commissione di massimo scoperto, applicata fino all' entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2- bis, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il T.XX - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca D' Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del T.XX; n. consegue che il D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis, introdotto con la L. di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell' art. 644 c.p., comma 3, bensì disposizione con portata innovativa dell' ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall' art. 644 c.p., comma 4) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone ai fini qui di interesse - che per i rapporti bancari esauriti prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle C.X applicate dalla banca ed invece essendo CD co O LO co CM CO LO 5 LO LO LO CD Q o 05 LO Is-co CM co o LO C. C. ft .05 Q U) "o"Z) O"tr u_ Q"O tr LU Q_ o LU D_"CO Z) tr"cd Q o w w Q E LU"O W LU O z"tr LU O C. CM LO ' 3' UD LO CO -Q 05 CO s .re Q U) CO"O 0 z"cu co O LU D_"CO Z) tr"cd Q o w w E LU LU _I LU I o Sentenza n. 790/2019 pubbl. il 23/05/2019 RG n. 1275/2014 tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso-soglia usurario, come sopra specificato.

Il precedente orientamento va modificato alla luce di Cassazione civile, sez. un., 20/06/2018, n. 16303 che della così i parametri di valutazione del superamento del tasso soglia sulla base dell' interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto: Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all' entrata in vigore delle disposizioni di cui all' art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell' usura

presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.X) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMSsoglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della C.X media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell' art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della C.X in concreto praticata, rispetto a quello della C.X rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi C. CM LO ' 3' UD LO CO -Q 05 CO s .re Q U) CO"O 0 z"cu co O LU D_"CO Z) tr"cd Q o w w E LU LU _I LU I o Si procederà quindi allo scomputo totale delle somme dovute a titolo di interessi del tasso-soglia nell' originaria pattuizione, in applicazione ovvero al calcolo degli importi dovuti a titolo di interesse tasso soglia in caso di c.d. usura sopravvenuta nel trimestre di in caso di superamento dell' art. 1815 co. 2 c.c., mediante applicazione del riferimento.

In tema va ricordato che la disciplina sanzionatoria prevista dalla l. 108/96 -dettata in materia di mutuo, applicabile anche ai contratti bancari regolati in conto corrente (Cass. sent. n. 8442/02) - è annessa al momento genetico in cui si perfeziona la convenzione relativa all' interesse, dovendosi negare che venga in considerazione - la c.d. "usurarietà sopravvenuta". CD co O LO co CM CO LO 5 LO LO LO CD Q o 05 LO Is-co CM co o LO C. C. ft .05 Q U) "o"Z) O"tr u_ Q"O tr LU Q_ o LU D_"CO Z) tr"cd Q o w w Q E LU"O W LU O z"tr LU O Sentenza n. 790/2019 pubbl. il 23/05/2019 RG n. 1275/2014 Repert. n. 805/2019 del 23/05/2019 CM LO Invero, con norma di interpretazione autentica contenuta nell' art. 1 comma 1. d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2001, n. 24, è stato infatti 05 05 stabilito che: "ai fini dell' applicazione dell' art. 644 c.p. e dell' art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in" cui sono convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro Z pagamento". Con la conseguenza che l' eventuale superamento del tasso soglia in corso di w rapporto del saggio di interesse convenuto, in origine osservante quel limite, non integrerà alcuna fattispecie di reato, nè darà luogo all' applicazione della sanzione apprestata dall' art. 1815, comma 2., c.c., dovendosi viceversa ricorrere al meccanismo di o w sostituzione automatica configurato dagli artt. 1419, comma 2., 1339 c.c., con L. applicazione del tasso soglia (Cass. sent. n. 602 e 603 del 2013). Col terzo motivo di gravame gli appellanti deducono l' estinzione ex art. 1956 c.c. delle _I LU fideiussioni prestate in considerazione del comportamento, contrario a buona fede ed ai "0 principi di corretta erogazione del credito, posto in essere dalla banca opposta, comportamento 8 indicato nella abusiva concessione del credito a soggetto non meritevole, nella piena 10 I.XX , consapevolezza dell' incapacità di far fronte alla obbligazione restitutoria; tale comportamento "D xf O T-si sarebbe concretato nell' erogazione dell' ultimo credito peschereccio alla P & A S.XXXXX nel 2006 concesso in epoca immediatamente precedente l' istanza di concordato ed utilizzato per h-estinguere pregresse passività. 05 S e co (D " o w I -a Il motivo è infondato.

""Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la parte che deduca la violazione dei (/) canoni di correttezza e buona fede della banca nei riguardi del fideiussore deve dimostrare non u- o solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito n W. nella consapevolezza di un' irreversibile situazione di insolvenza e , quindi, senza la dovuta Q."attenzione anche all' interesse del fideiussore. Nel caso di specie non vi è nessuna prova or tr relativamente alle asserzioni dei fideiussori, ossia che l' erogazione del credito peschereccio sia q a stata finalizzata alla estinzione di esposizioni debitorie pregresse della società debitrice nei Q o confronti della Banca.

""o w w L."Inoltre va osservato che gli appellanti risultano essere o soci della società debitrice principale Z LU - avendo anche alcuni di essi ricoperto cariche sociali- , o legati da rapporti di parentela a soci Q 0 05 05 Q Q o o Sentenza n. 790/2019 pubbl. il 23/05/2019 RG n. 1275/2014 Repert. n. 805/2019 del 23/05/2019 CM LO (v. visura della società allegata a corredo del fascicolo della banca appellata) , sicchè va ritenuto o che essi fossero perfettamente a conoscenza della situazione finanziaria della società , e che 05 05 non possono quindi dolersi della condotta della banca, essendo necessaria l' incolpevole .as ignoranza del

